



Ufficio Servizi alle Persone

SOGGIORNO CLIMATICO - ANNO 2026

Modulo di iscrizione

RESTITUIRE ALL'UFFICIO ENTRO 15/04/2026

per email: serv.persona@comune.cerroallambro.mi.it o consegna a mano all'Ufficio Protocollo

Io sottoscritto cognome _____ nome _____
C.F. _____ residente in Via/P.zza _____
n. _____ a _____, tel./cell. _____
email _____ chiedo di partecipare ed essere iscritto al
soggiorno climatico anno 2026 nella seguente località:

Bellaria – Igea Marina (RN) – HOTEL BRIDGE – 3 Stelle Superior;

Periodo: dal 30 maggio al 13 giugno 2026;

Costo : € 1.040,00;

Supplemento singola € 290,00

Note: fino ad esaurimento posti disponibili nr. 45 partecipanti – camere nr. 5 singole e nr. 20 doppie/matrimoniali;

A tal fine comunico le seguenti scelte:

☐ Camera singola ☐ Camera matrimoniale in coppia con sig./ra _____

☐ Camera doppia in coppia con sig./ra _____

Utilizzo spiaggia con due lettini e ombrellone ☐ sì ☐ no

Polizza annullamento viaggio € 48,00 (consigliata) ☐ sì ☐ no

Per una miglior gestione ed organizzazione segnalare se l'ospite necessità di:

☐ utilizzo ausili per deambulazione (indicare es. carrozzine, deambulatori) _____



Ufficio Servizi alle Persone

Si informa che:

- Il soggiorno climatico è rivolto a persone della terza età in grado di gestirsi autonomamente. Diversamente è necessario che la persona sia accompagnata da persona di fiducia in grado di fornirle assistenza e aiuto. Il soggiorno organizzato non prevede una assistenza sanitaria personalizzata.
- in fase di iscrizione vengono accettate le condizioni del contratto sottoscritto con l'Agenzia Viaggi Piumina di Diano Marina ed il Comune di Cerro al Lambro; riepilogo condizioni sotto riportate;
- la località o l'hotel potranno essere modificati in base alle disponibilità dei posti o per altre variabili attualmente non prevedibili.
- i dati sopraindicati saranno trattati in base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016.
- la tassa di soggiorno per Bellaria è per tutto il periodo pari a € 15,00 (€ 2,50 die per massimo 6 giorni) da pagare in contanti all'albergatore.

Firma

Allegare fotocopia fronte e retro: carta d'identità e tessera sanitaria;

Penali applicate dall'Agenzia Viaggi Piumina, per rinunce/disdette al soggiorno climatico:

10%	30 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO
30%	15 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO
50%	10 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO
75%	7 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO
100%	6 GIORNI PRIMA DELL'ARRIVO

Nel caso in cui la disdetta venga fatta perché l'interessato è ricoverato oppure a seguito di accesso al pronto soccorso con diversi giorni di prognosi in coincidenza con il soggiorno la penale è del 10% indipendentemente da quando avviene la disdetta anche il giorno prima.

Se attiva la Polizza annullamento viaggio il rimborso dell'applicazione delle penali verrà gestito come da condizioni assicurative di IMA Italia Assistance S.p.A., allegato alla presente estratto informativa, pubblicato integralmente sul sito www.comune.cerroallambro.mi.it

PRESTAZIONI E GARANZIE

SEZIONE A – ANNULLAMENTO VIAGGIO

ART. A1 - OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La Società rimborsa all'Assicurato, ai suoi Familiari e "uno" dei Compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente Polizza la penale applicata contrattualmente dall'Operatore Turistico, le somme pagate ed a loro non rimborsabili, trattenute dall'Operatore Turistico in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo Familiare;
 - del Compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
- e) intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
- g) furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.

Sono esclusi nel rimborso della penale:

- i costi di gestione pratica;
- le fee/provvigioni di agenzia;
- le tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore;
- i premi assicurativi.

Si precisa che:

- ***devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo A4 - Esclusioni – lett. I).***

Art.A2 – MASSIMALI

La Società rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato dall'Operatore Turistico entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite dei massimali sotto riportati:

Massimali per persona e per periodo assicurativo: **€ 15.000,00**

Massimale per evento: **€ 50.000,00**

Art.A3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di indennizzo, ovvero:

- a) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. A1 – Oggetto e decorrenza della garanzia la Società rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- b) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- c) la Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- d) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico;

Art.A4 – ESCLUSIONI SPECIFICHE DI GARANZIA

Fermo quanto indicato dall'Art 1.20 "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie", sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) un evento non espressamente previsto dall'art. A1 – Oggetto e decorrenza della garanzia;
- b) infortuni preesistenti all'iscrizione al viaggio;
- c) Malattie Preesistenti dell'Assicurato; questa esclusione si estende anche ai familiari/compagno di viaggio. L'esclusione non si applica in caso di decesso dell'Assicurato e/o dei familiari e/o del compagno di viaggio;
- d) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- e) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. "b" del precedente art. A1 – Oggetto e decorrenza della garanzia;
- f) danni in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- g) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- h) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- i) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- j) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/ o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

- k) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- l) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- m) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- n) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- o) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- p) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- q) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- r) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- s) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- t) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- u) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- v) suicidio o tentativo di suicidio;
- w) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- x) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- y) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS);
- z) quarantene documentate e imposte dalle Autorità.

Art.A5 - FRANCHIGIA/SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni o decesso;
- b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto **del 20,00% con il minimo di € 50,00.**
- c) in caso di penale pari al 100% verrà applicato uno scoperto **del 25,00% con il minimo di € 50,00.**

Art.A6 - MODALITÀ DI RIMBORSO

Il calcolo del rimborso sarà equivalente al corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata l'insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo all'annullamento.

L'eventuale maggior corrispettivo di recesso, in conseguenza di un ritardo dell'Assicurato nel segnalare l'annullamento, resterà a carico dell'Assicurato stesso.

In caso il massimale assicurato risulti insufficiente, si applicherà quanto previsto all'Art. 1907 del Codice Civile e l'indennizzo verrà quindi corrisposto nella proporzione esistente tra il valore complessivo del viaggio ed il valore effettivamente assicurato.

Questa limitazione non si applica se il massimale assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio.

Art.A7 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Obblighi dell'Assicurato - *Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:*

- 1) Annullare la prenotazione all'Operatore Turistico immediatamente**, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento

prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente alla Società.

La denuncia deve essere effettuata direttamente alla Società **attraverso una delle seguenti modalità:**

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: www.sinistri.imaitalia.it; in alternativa
- via mail all'indirizzo sinistri.viaggi@imaitalia.it allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **al numero** dedicato alla gestione delle richieste di rimborso **Tel. +39 02 24128449**, attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Polizza e nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e ove possibile estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio;
- certificato di morte in caso di decesso.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di penale emesso dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- fattura della penale addebitata e titoli di viaggio in originale, per penale al 100%;
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico ovvero altre ricevute di pagamento disponibili;
- certificazione medica in originale;
- codice IBAN.

SEZIONE B – PERDITA DEL VOLO DI CONNESSIONE

ART. B1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società rimborserà all'Assicurato le spese di acquisto di un nuovo biglietto di viaggio in classe economica che consenta all'Assicurato di ritornare al luogo di partenza del suo viaggio programmato, oppure le spese per l'acquisto di un nuovo biglietto di viaggio in classe economica che gli permetta di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato, nel caso di perdita del Volo di Connessione successivo al primo previsto dal biglietto, per una delle seguenti cause:

- Ritardi, Diniego all'imbarco involontario, cancellazione all'ultimo momento del primo volo (oppure dei successivi voli, nel caso ci sia più di una connessione), dovuto a cause imprevedibili (problemi tecnici all'aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l'esecuzione del volo o a decisioni